

Non sussiste alcuna violazione delle disposizioni del Trattato CE o derivate né alcun effetto che falsi la concorrenza nel mercato comune.

Conformemente al principio della parità di trattamento, la ricorrente sostiene che, dato che il progetto d'investimento di cui trattasi integra tutte le caratteristiche che presenta il progetto Vila Galé — oggetto della decisione della Commissione 15 ottobre 2003 — la decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato C 4/2006 avrebbe dovuto essere uguale quella.

Ricorso proposto il 20 dicembre 2007 — Salej i Technologie Buczek/Commissione

(Causa T-465/07)

(2008/C 64/66)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Emilian Salej, curatore del fallimento della Technologie Buczek S.A. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentante: D. Szlachetko-Reiter, consigliere giuridico)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare gli artt. 1, 3, n. 1 e 3, n. 3, della decisione della Commissione 23 ottobre 2007 concernente l'aiuto di Stato n. C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordato dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Grupy Technologie Buczek;
- annullare gli artt. 4 e 5 della decisione della Commissione 23 ottobre 2007 concernente l'aiuto di Stato n. C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordato dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Grupy Technologie Buczek, nella parte in cui essa riguarda l'ingiunzione di recupero dell'aiuto menzionato all'art. 1 della decisione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle conclusioni del ricorso, la ricorrente si fonda su motivi identici a quelli fatti valere nella causa T-440/07, Huta Buczek contro Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU 2008, C 22, pag. 50.

Ricorso proposto il 19 dicembre 2007 — Dow Agrosciences BV e altri/Commissione

(Causa T-470/07)

(2008/C 64/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dow Agrosciences BV (Rotterdam, Paesi Bassi), Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Regno Unito), Dow AgroSciences SAS (Mougins, Francia), Dow AgroSciences Export SAS (Mougins, Francia), Dow AgroSciences Italia Srl (Milano), Dow AgroSciences Iberica SA (Madrid, Spagna), Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft mbH (Neusiedl am See, Austria) e Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare la decisione della Commissione 2007/619/CE;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2007, 2007/619/CE, concernente la non iscrizione dell'1,3-dicloropropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [in prosieguo: la «direttiva 91/414»] e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza.

A loro avviso, la decisione impugnata sarebbe illegittima per i seguenti motivi:

- a) violazione di forme sostanziali, in quanto: la decisione sarebbe fondata su una relazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AES) assertivamente contraria all'art. 8, n. 7, del regolamento della Commissione n. 451/2000 ⁽²⁾; la convenuta avrebbe violato l'art. 8, n. 8, di questo stesso regolamento e la sua decisione sarebbe stata adottata al di fuori del previsto iter legislativo, infrangendo così gli artt. 5 CE e 7 CE nonché l'art. 5 della decisione 1999/468 ⁽³⁾;

- b) errori manifesti di valutazione, in quanto disporrebbe la non iscrizione dell'1,3-dicloropropene nell'allegato I della direttiva 91/414 senza aver dimostrato che tale sostanza costituisca un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente e che non soddisfi le condizioni prescritte all'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 91/414 per l'iscrizione nel detto allegato;
- c) violazione dei principi del diritto comunitario, in particolare: i) violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento; ii) violazione del principio di proporzionalità; iii) violazione del principio di parità di trattamento; iv) violazione del principio di buona amministrazione e v) violazione del diritto delle ricorrenti alla difesa e al contraddittorio;
- d) violazione del Trattato CE e della pertinente normativa di applicazione, in particolare: i) violazione dell'art. 13 della direttiva 91/414 e ii) violazione dell'art. 95 CE e degli artt. 4 e 5 sempre della direttiva 91/414.

Conformemente all'art. 241 CE, le ricorrenti sollevano altresì un'eccezione di illegittimità riguardo all'art. 20 del regolamento della Commissione n. 1490/2002⁽⁴⁾ che, sostengono, violerebbe gravemente il loro diritto di legittimo affidamento andando a modificare il regolamento n. 451/2000 con l'istituzione della partecipazione obbligatoria dell'AESA alla valutazione della sostanza di cui trattasi.

(1) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

(2) Regolamento (CE) della Commissione 28 febbraio 2000, n. 451, che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 55, pag. 25).

(3) Decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).

(4) Regolamento della Commissione 14 agosto 2002, n. 1490, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 224, pag. 23).

Ricorso proposto il 21 dicembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 10 ottobre 2007, causa F-107/06, Berrisford/Commissione

(Causa T-473/07 P)

(2008/C 64/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e K. Herrmann, agenti)

Altra parte nel procedimento: Michael Berrisford (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni del ricorrente

- annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica il 10 ottobre 2007 nella causa F-107/06, nella parte in cui constatata, in seguito all'esame della prima parte del secondo motivo, relativa alla totale omessa considerazione della qualità di «doppio residuo» del ricorrente in primo grado, che l'APN avrebbe in tal modo inficiato l'esame comparativo dei meriti del detto ricorrente con un errore di diritto e, di conseguenza, nel caso di specie, con un manifesto errore di valutazione;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
- riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso di impugnazione, la Commissione chiede il parziale annullamento della sentenza 10 ottobre 2007, causa F-107/06, Berrisford/Commissione, con la quale il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha annullato la decisione della detta istituzione di non includere il nome del ricorrente nell'elenco dei dipendenti promossi a titolo dell'esercizio di promozione 2005, ed ha respinto per il resto la domanda del ricorrente medesimo.

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce anzitutto due motivi relativi ad errori di diritto che il TFP avrebbe commesso nell'ambito della sentenza impugnata.

In primo luogo, la Commissione fa valere che il TFP avrebbe violato l'art. 45, n. 1, dello Statuto in quanto avrebbe stabilito l'obbligo dell'APN di prendere in considerazione, mediante la concessione di punti supplementari in sede di esame dei meriti del ricorrente, il fatto che questi era stato proposto in due occasioni dalla propria direzione generale nell'ambito della procedura cosiddetta «seconda filiera».

Il secondo errore di diritto che la Commissione addebita alla sentenza impugnata consisterebbe in una violazione dell'art. 13, n. 1, e 3, lett. b), delle DGE-45, in quanto il TFP non avrebbe riconosciuto che la situazione del ricorrente nel 2003 e nel 2004 è stata implicitamente presa in considerazione in sede di attribuzione dei punti da parte dell'APN quale elemento di merito nella durata di permanenza nel suo grado.